



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE

Sezione Civile

riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| - dott. Francesco Saverio Moscato | Presidente rel. |
| - dott.ssa Monica Pacilio | Giudice |
| - dott. Edoardo Sirza | Giudice |

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
promosso con ricorso depositato in data 28/10/2024 (n. 40-1/2024 R.G.) da:

e

entrambi residenti in difesi e rappresentati
dall'avv. Marzia Broili (C.F.: BRL MRZ 70S53 E098K) ed elettivamente domiciliati
presso il suo Studio in Trieste, Via San Francesco n. 4/1,

RICORRENTI

Avente per oggetto: procedura familiare; apertura della liquidazione controllata su
richiesta del debitore.

* * *

PREMESSO che i coniugi ricorrenti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 268, co. 1, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII), la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata dei loro beni;

OSSERVATO che il ricorso è stato presentato dai debitori e che quindi non appare necessaria la loro audizione;

RILEVATO, sulla base della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale *ex art.* 27, co. 2 e 3, CCII, in quanto i ricorrenti sono residenti a Trieste;
- che al ricorso è stata allegata la relazione, redatta dall'OCC (gestore designato avv. Monica Bassanese), che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, e illustra altresì la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della coppia di debitori, nonché le cause della crisi; queste ultime possono essere rintracciate nella significativa contrazione delle entrate reddituali sofferta da tempo da parte di entrambi i coniugi nelle rispettive occupazioni lavorative subordinate, a causa di un involontario cambio di mansioni e passaggio a qualifiche inferiori, quanto al ricorrente Spagnoletto, e a causa della perdita del posto di impiegata *full time*, dopo un periodo di cassa integrazione dovuta al Covid, e il reperimento in seguito di un impiego con analoghe mansioni ma solo *part time*, quanto alla ricorrente in particolare, in concomitanza ma anche in dipendenza da tale situazione, consolidatasi nell'ultimo quinquennio, i coniugi contraevano vari finanziamenti per sopperire alle esigenze di vita familiare (due figli non ancora autosufficienti, nati dalla coppia; un figlio non ancora autosufficiente nato da una precedente relazione dello la cronicizzazione dei ritardi e dei mancati pagamenti dei finanziamenti ha fatto sì che i coniugi versino oramai in uno stato di incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai debiti contratti, manifestando un oggettivo e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il

patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte; il passivo, come aggiornato dal professionista in sede di circolarizzazione, si caratterizza dunque in primo luogo, per l'entità del debito maturato verso i creditori chirografari, ed è per ciascun coniuge il seguente:

Quanto

Ente / Società	Causale	Ammontare
Agenzia delle Entrate Riscossione	Tasse automobilistiche 2017 – 2018 IRPEF 2017	€ 1.142,20
Agenzia delle Entrate	Tasse automobilistiche 2020 -2021	€ 125,07
ATER	Canoni di locazione	€ 1.452,63
IFIS NPL S.p.A.	Contratto di finanziamento n. 12387536 stipulato dal Signor Spagnoletto con Agos Ducato S.p.A. le cui obbligazioni sono state assunte in qualità di coobbligato dalla Signora Muggia poi ceduto	€ 23.261,55
IFIS NPL Investing S.p.A.	Prestito contratto con Credit Line e Findomestic poi ceduto	€ 12.646,55
Deutsche Bank S.p.A. (ceduto a IFIS NPL)	Contratto di finanziamento PT0000003268819200 Contratto di credito al consumatore – apertura di credito in conto corrente a tempo indeterminato denominato "Fido Banco Posta" n. 4014461753 su conto corrente Banco Posta n. 1/069/00280132 (num. Poste n. 17382995)	€ 24.293,94 € 1.399,92
CONFIDIS S.p.A.	Contratto Cofidis Credit Line CA	

	999100989858 linea di credito Revolving dd.29.06.2021 Contratto Cofidis CO1297315 prestito personale con consolidamento dd.21.09.2022 Contratto Cofidis Power Credit CA 601101549968 linea di credito Revolving dd. 04.12.2023	€ 20.750,95
INPS	Restituzione somme percepite a seguito di ricalcolo della prestazione di invalidità civile n.07038787 Cat. INVCIV erogata in favore del figlio (affetto da)	€ 1.821,40
Comune di Trieste	Fruizione Servizio Scolastico TARI	€ 2.045,01
TIM FIN S.p.A.	Contratto di prestito finalizzato n. 51689320 Contratto di prestito finalizzato n. 51689389 Contratto di prestito finalizzato n. 51689482 di cui scaduto	€ 759,80
Totale passivo		€ 89.700,00

Quanto a

Ente / Società	Causale	Ammontare
Agenzia delle Entrate Riscossione	Contravvenzione CdS anno 2008 (da verificare la prescrizione)	€ 86,60
Agenzia delle Entrate	Tasse automobilistiche 2020 -2021 IRPEF 2017 (decadenza dalla rateizzazione)	€ 3.198,00
LOCAM S.p.A.	Credito di Findomestic deriva da contratto di finanziamento n.20044545066516 stipulato per l'acquisto di un'autovettura nel 2010 dell'importo originario di € 16.000,00	€ 23.084,40
IFIS NPL S.p.A.	Contratto di finanziamento n. 12387536 stipulato dal Signor Spagnoletto con Agos Ducato S.p.A. le cui obbligazioni sono state assunte in qualità di coobbligato dalla Signora Muggia poi ceduto	€ 23.261,55
CONFIDIS S.p.A.	Contratto di finanziamento 999101005860 Cofidis Credit Line - Linea di credito Revolving dd.08.07.2021 Contratto di finanziamento 957906 credito al consumo Cofidis finanziamento personale dd.08.09.2021 Contratto di finanziamento 601101429569 Linea di credito Revolving dd.08.06.2023 (aumento fido a € 3.000,00)	€ 35.866,94
Gestione Rischi S.r.l.	Fatture insolute Fastweb (credito ceduto)	€ 385,84
AK NORDIC AB	Credito ceduto da UNICREDIT S.p.a.	€ 1.613,88
Totale passivo		€ 87.500,00

oltre alle spese prededucibili, e che verranno soddisfatte con preferenza rispetto agli altri creditori ex art. 277, comma 2, CCII., tra cui quelle dei professionisti che hanno seguito la presente procedura;

RITENUTO:

- che i ricorrenti versano in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2 co. 1 lett. c) CCII, poiché il loro patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile, di seguito precisati) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (il cui ammontare è stato partitamente sopra indicato, al netto dei costi, comuni, di procedura, che andranno ripartiti in misura proporzionale all'entità dell'attivo di ciascun componente della presente procedura familiare);
- che nessuno dei debitori è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, o a liquidazione coatta amministrativa, o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

EVIDENZIATO:

- che per entrambi i coniugi l'attivo è rappresentato essenzialmente dal reddito ricavabile dai rispettivi rapporti di lavoro dipendente; la co-ricorrente attualmente occupata con un contratto a tempo indeterminato *part time* alle dipendenze di uno studio professionale privato con qualifica di impiegata di IV livello, assunta il 06.09.2021, fruisce di una retribuzione mensile media netta di 960,00 euro (con la precisazione che il suo

trattamento è attualmente gravato da un pignoramento di un quinto di IFIS (190,20 euro) di cui al procedimento iscritto *sub* R.G. n. 1025/2023 del Tribunale di Trieste); il co-ricorrente attualmente occupato alle dipendenze di una società privata (Illycaffè S.p.a.) con qualifica di operaio di IV livello, assunto il 01.09.2017, fruisce di una retribuzione mensile pari mediamente a netti 1.850,00 euro (trattamento gravato da una cessione del quinto dello stipendio a favore di Cofidis e da un pignoramento di IFIS derivante da prestito di Agos Ducato);

- che nessuno dei coniugi è proprietario di beni immobili; sono invece ciascuno proprietario o contitolare di beni mobili registrati, non oggetto di iscrizioni pregiudizievoli, come da elenco seguente:

Quanto alla

1) targa DZ 641NH autovettura immatricolata nel 2009, Ford modello Focus cilindrata 1596, alimentazione benzina, acquistata nel 2021 al prezzo dichiarato di 4.000,00 euro, cointestata con

2) targa DD12201 motociclo immatricolata nel 2007, Piaggio cilindrata 198 alimentazione benzina, acquistato nel 2020 al prezzo dichiarato di 400,00 euro, mezzo attualmente non funzionante;

3) targa BJ14235 motociclo immatricolato nel 2002, Kimko cilindrata 125 alimentazione benzina, acquistato nel 2008 - prezzo non dichiarato, cointestato con _____, nata a _____ il _____ (madre), quale bene ereditato alla morte del padre. La co-ricorrente ha dichiarato che il mezzo non è funzionante, anche se non è stato ancora rottamato per una questione di costi;

Quanto allo

1) targa DZ641NH autovettura (vedi sopra);

2) targa EL32672 motociclo immatricolato nel 2018, Kimko cilindrata 125 alimentazione benzina, acquistato nel 2022 al prezzo dichiarato di 1.500,00 euro;

3) targa CF262HS autovettura immatricolata nel 2003, Fiat Lancia Y cilindrata 1242 alimentazione benzina, acquistata nel 2023 al prezzo dichiarato di 2.000,00 euro, cointestata con _____ (figlia) nata a _____ il _____. Trattasi del mezzo che lo _____ ha dichiarato in uso esclusivo alla figlia ed acquistato con i risparmi della stessa,

cointestato con il padre per mere finalità di risparmio assicurativo e che attualmente, giovane madre single, necessita del mezzo in modo esclusivo;

4) targa TS069676 motociclo immatricolato nel 1991, Belgarda Yama125 acquistato nel 2001 al prezzo dichiarato di 361,52 euro, ultima formalità denuncia di perdita di possesso con atto del 22.12.2023;

- che entrambi i coniugi sono titolari di conti correnti, con saldo negativo (per la Muggia: Conto corrente Poste Italiane n. 17382995 agenzia di Trieste; per lo Spagnoletto: Conto corrente Poste Italiane n.001022568115 agenzia di Trieste); non risultano intestatari di altri beni, quali titoli, partecipazioni societarie (cfr. esito negativo ricerca scheda persona registro imprese, allegato alla Relazione particolareggiata *sub* doc. 8), azioni, crediti, né mobili che esulino dalla categoria dei beni impignorabili di cui all'art. 514 c.p.c. esclusi da liquidazione ex art. 268, comma 4, lett. a) CCII;

CONSIDERATO che il nucleo familiare è composto, oltre che dai coniugi ricorrenti, dai due figli, ancora minori, nati dall'unione; il fabbisogno autodichiarato su base mensile del sopra descritto nucleo familiare si aggira sull'ordine di 1.850,00 euro; lo Spagnoletto, peraltro, è tenuto anche al mantenimento di un altro figlio, maggiorenne non ancora autosufficiente, avuto da una precedente relazione, ed affronta per questo un esborso di circa 300,00 mensili (fra componente fissa dell'assegno e spese straordinarie);

DATO ATTO che i co-ricorrenti prospettano alla massa creditoria la liquidazione dei rispettivi beni presenti e futuri; all'atto pratico, come si desume dalla appena descritta composizione dei rispettivi attivi, e pur rimettendosi al prosieguo della procedura ogni approfondimento sull'effettivo valore dei modesti beni mobili registrati, si discute essenzialmente di una quota dei proventi lavorativi, quota che viene *proposta* dai ricorrenti in misura non inferiore a 190,00 euro quanto a [] e a 370,00 euro quanto allo Spagnoletto, per complessivi 7.980,00 euro quanto alla prima e 15.540,00 euro quanto al secondo;

RITENUTO di poter validare il fabbisogno indicato nel ricorso;

RITENUTO altresì, in linea sostanziale con le considerazioni sviluppate nella relazione dell'OCC, tenuto conto dell'ammontare delle retribuzioni dei ricorrenti (assunte al lordo delle trattenute sinora in corso, giacché esse con l'apertura della procedura verranno meno), di un principio di proporzionalità nella conseguente distribuzione delle risorse impegnate da ciascun coniuge

ai fini di assicurare quanto occorre al mantenimento del loro nucleo familiare ed anche del fatto che lo Spagnoletto sopporta un esborso mensile quale contributo nel mantenimento di un figlio, non convivente, nato da precedente unione, di dover fissare per ciascuna posizione il limite oltre il quale il rispettivo importo reddituale sarà destinato alla liquidazione (almeno per i prossimi 36 mesi); in particolare, allo stato e restando impregiudicata ogni diversa valutazione, rimessa dall'art. 268, co. 4, lett. b), CCII al giudice delegato, nel caso di mutamento nelle condizioni economiche dei debitori, il limite è individuato nella somma di 770,00 euro quanto alla e nell'importo di 1.480,00 euro, quanto allo Spagnoletto, con apprensione delle eccedenze al patrimonio liquidabile;

RITENUTO inoltre di poter assecondare la richiesta dei ricorrenti di essere autorizzati ad utilizzare, per soddisfare le loro esigenze personali e lavorative, i beni mobili registrati più sopra elencati, soccorrendo in questo senso la considerazione della notevole vetustà dei beni in questione ed il fatto, che al di là dell'apparenza numerica, la metà di essi sia stata descritta come non funzionante se non finanche come rottame, il che fa presumere, allo stato, la scarsità se non la mancanza di un loro valore di mercato (e comunque, nel caso dell'autovettura cointestata allo e alla di lui figlia, autosufficiente, , occorrendo considerare la difficoltà di liquidazione correlata a un bene oggetto di comunione), impregiudicate, anche stavolta, in ogni caso le *future* considerazioni in ordine alla economicità o meno dell'acquisizione dei beni stessi, che il liquidatore sarà chiamato a svolgere all'atto dell'elaborazione del *programma di liquidazione*, da sottoporre, ai sensi dell'art. 272 CCII, all'approvazione del giudice delegato;

RILEVATO che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

CONSIDERATO quindi che sussistono tutti i presupposti formali per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

RILEVATO, infine, che, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore;

P.Q.M.

visto l'artt. 270 CCI,

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
- 2) nomina Giudice Delegato il dott. Francesco Saverio Moscato;
- 3) nomina e per l'effetto conferma come liquidatore l'avv. Monica Bassanese;
- 4) ordina ai debitori, qualora non vi abbiano già provveduto, il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- 5) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni *novanta*, decorrente dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII; si applica l'articolo 10, comma 3 CCII;
- 6) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, indicati in ricorso e nella parte motiva della presente sentenza, ad eccezione del reddito di

sino alla concorrenza dell'importo di 770,00 euro mensili e del reddito di
sino alla concorrenza dell'importo di 1.480,00 euro mensili, con acquisizione alla procedura della misura eccedente i predetti limiti, da realizzare tramite versamenti mensili al liquidatore per 36 mesi, impregiudicata ogni diversa quantificazione riservata al giudice delegato; autorizza i ricorrenti ad utilizzare sino al termine della procedura i beni mobili registrati indicati in parte motiva, fatte salve le *future* considerazioni in ordine alla economicità o meno dell'acquisizione, che il liquidatore sarà chiamato a svolgere all'atto dell'elaborazione del *programma di liquidazione*, da sottoporre, ai sensi dell'art. 272 CCII, all'approvazione del giudice delegato;
- 7) dispone che il liquidatore:
 - a) inserisca la presente sentenza nel sito internet del Tribunale di Trieste;
 - b) notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
 - c) entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

- d) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, completi l'inventario dei beni del debitore e rediga *e depositi* un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- e) provveda, nei termini e modi previsti dall'art. 273 CCII, alla formazione del passivo;
- f) entro il 31/07 e il 31/01 di ogni anno (a partire dal 31/07/2025) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione, con allegato l'estratto conto della procedura. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, sarà comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;
- g) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- h) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore.

Trieste, 23 gennaio 2025

Il Presidente est.

dott. Francesco Saverio Moscato